

Semestrale Anno X - n. 2-2015 luglio-dicembre

ISSN 1970-5301



Diritto e Religioni

Semestrale Anno X - n. 2-2015

Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini *Direttore* Mario Tedeschi

Segretaria di redazione Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

Sezioni Antropologia culturale

Diritto canonico Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia Storia delle istituzioni religiose DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†) G.J. Kaczyński, M. Pascali R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

Settori

Giurisprudenza e legislazione amministrativa Giurisprudenza e legislazione canonica Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale Giurisprudenza e legislazione penale Giurisprudenza e legislazione tributaria RESPONSABILI
G. Bianco
P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali S. Testa Bappenheim

V. Maiello A. Guarino

Parte III

Settori

Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Dialogo interculturale, mediazione giuridica e integrazione sociale

MARIA D'ARIENZO

1. Premessa

La mediazione tra culture diverse, come indicato efficacemente nel titolo del Convegno¹, costituisce un metodo per favorire il dialogo e l'interazione tra identità differenti finalizzato alla costruzione di una società inclusiva e coesa. Costruzione che può essere intesa in diverse prospettive e a più livelli di analisi e contesti, dal campo educativo a quello delle politiche di integrazione, fino all'ambito più specificamente giuridico. Sono proprio questi tre aspetti – pedagogico, politico e giuridico – a costituire le angolazioni prospettiche su cui appare incentrarsi il Convegno. Aspetti che non sono tra loro disgiunti, ma appunto interconnessi.

Di particolare importanza appare l'aspetto della formazione fondato sulla conoscenza dell'altro e sulla pedagogia dell'approccio interculturale alla diversità². Non è un caso che lo stesso termine «intercultura» sia stato usato inizialmente proprio in ambito pedagogico per indicare uno specifico per-

¹ Il presente contributo rielabora, con l'aggiunta di note bibliografiche e qualche aggiornamento, la relazione tenuta al Convegno «*Mediazione culturale per costruire un'inclusione sociale*», organizzato dal SDS Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania, sede di Ragusa, 20-21 gennaio 2015 i cui atti sono in corso di pubblicazione per i tipi della casa editrice Agorà di Catania.

² Sulla nuova frontiera pedagogica nella prospettiva del'intercultura, cfr. Franco Cambi, Storia della pedagogia, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 535-536; Id., Intercultura: fondamenti pedagogici, Carocci, Roma, 2001, p. 15: «l'intercultura è una sfida radicale alla mentalità corrente e comune, radicata nelle convinzioni della tradizione e diventata un habitus mentale dell'uomo occidentale»; Id., Incontro e dialogo. Prospettive dell'educazione interculturale, Carocci, Roma, 2006; Antonio Genovese, Per una pedagogia interculturale. Dalla stereotipia del pregiudizio all'impegno dell'incontro, Bononia University Press, Bologna, 2006; Franca Pinto Minerva, L'intercultura, Laterza, Roma-Bari, 20076; Francesco Bossio, Fondamenti di pedagogia interculturale. Itinerari educativi tra identità, alterità e riconoscimento, Armando editore, Roma, 2013; Agostino Portera, Alessandra La Marca, Marco Catarci, Pedagogia interculturale, La Scuola, Brescia, 2015.

corso formativo degli insegnanti al fine di favorire l'inserimento nelle classi degli alunni immigrati³.

La mediazione tra culture diverse può essere analizzata, peraltro, anche nell'ambito delle politiche immigratorie miranti a favorire la coesione sociale e la gestione preventiva dei possibili conflitti interculturali.

Infine, nel campo strettamente giuridico la mediazione culturale costituisce una sfida con cui il diritto è chiamato a confrontarsi in misura sempre più crescente.

Declinata in termini giuridici, difatti, l'inclusione sociale si realizza attraverso la sostanziale applicazione delle garanzie previste dagli ordinamenti democratici e pluralisti a tutela dei diritti di libertà individuali e delle identità specifiche, contro qualsiasi imposizione di modelli assiologici cui omologarsi. Dal punto di vista storico-giuridico, l'affermazione del diritto di libertà in materia religiosa costituisce il parametro di riferimento per l'analisi delle dinamiche tra eguaglianza nei diritti e tutela della diversità, o per meglio dire, per la verifica di una reale e concreta garanzia di pluralismo culturale.

Le problematiche emergenti dal confronto con culture, spesso di matrice religiosa, diverse dalla tradizione occidentale rappresentano, tuttavia, le

³ Manuela Gallerani, *La pedagogia interculturale fra scelta, progetto e impegno*, nel vol. Dario COSTANTINO (a cura di), Contaminazioni. Studi sull'intercultura, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 99. Sul rapporto tra pedagogia interculturale, educazione interculturale e integrazione scolastica, ex plurimis, Hiang-Chu Ausilia Chang, Marta Checchin, L'educazione interculturale. Prospettive pedagogico-didattiche degli Organismi internazionali e della Scuola italiana, Las, Roma, 1996; SUSAN SHAW (ed.), Intercultural Education in European Classroom, Trentham, Stoke on Trent (UK), 2000; AGOSTINO PORTERA, Pedagogia interculturale in Italia e in Europa. Aspetti epistemologici e didattici, Vita e Pensiero, Milano, 2003; ID., Competenze interculturali. Teoria e pratica nei settori scolasticoeducativo, giuridico, aziendale, sanitario e della mediazione culturale, Franco Angeli, Milano, 2013; MASSIMILIANO TAROZZI, Cittadinanza interculturale. Esperienza educativa come agire politico, La Nuova Italia, Firenze, 2005; MILENA SANTERINI, PIERGIORGIO REGGIO, Formazione interculturale. Teoria e pratica, Unicopli, Milano, 2007; MILENA SANTERINI (a cura di), La qualità della scuola interculturale. Nuovi modelli per l'integrazione, Erickson, Trento, 2010; EAD., Competenze interculturali e pluralismo sociale, in Studi Emigrazione, 2012, pp. 263-277; MASSIMILIANO FIORUCCI, Gli altri siamo noi. La formazione interculturale degli operatori dell'educazione, Armando editore, Roma, 2011; MARIANGELA GIUSTI, L'educazione interculturale nella scuola, Rizzoli Etas editore, Milano, 2012; ROSITA DELUIGI (a cura di), Formazione professionale e intercultura. Sfide pedagogiche tra pratica e riflessività, Franco Angeli, Milano, 2013; Andrea Canevaro, Scuola inclusiva e mondo più giusto, Erickson, Trento, 2013; PAOLA GELORMINI, Noi e gli altri. Dalla teoria alla prassi politica ed educativa, Armando editore, Roma, 2014; ELISABETTA NIGRIS (a cura di), Pedagogia e didattica interculturale, Pearson Italia, Torino, 2015; ANJA BAUKLOH, ALFREDO PANERAI, Il dialogo e la mediazione dei conflitti nella scuola interculturale, Edizioni Junior Spaggiari, Parma, 2015; ELISA PALOMBA, ANGELA PERUCCA (a cura di), Laboratoriointercultura.it. Esperienze formative in ambiente virtuale, Armando editore, Roma, 2015; MILENA SANTERINI, PIERGIORGIO REGGIO (a cura di), Le competenze interculturali nel lavoro educativo, Carocci, Roma, 2014; MASSIMILIANO FIORUCCI, MARCO CATARCI, Il mondo a scuola. Per un'educazione interculturale, Edizioni Conoscenza, Roma, 2015.

nuove sfide rispetto alle quali si parametra il rapporto tra libertà e laicità, o meglio il contemperamento tra la tutela delle diversità culturali e religiose e la salvaguardia dei valori comuni sui quali gli ordinamenti giuridici occidentali sono strutturati.

La mediazione interculturale dal punto di vista giuridico sollecita, pertanto, una riflessione più approfondita sulla necessità di superamento dell'autoreferenzialità del diritto nella prospettazione delle soluzioni giuridiche più consone a quel fenomeno di ibridazione sociale che deriva proprio dal fenomeno migratorio.

Un secondo spunto di riflessione nasce dal titolo della sessione: «L'emigrazione tra diritto ed etica religiosa».

Significativamente l'uso consapevole del termine «emigrazione» evoca la centralità dell'esperienza del migrante più che quella della società di accoglienza, sottesa, invece, nel termine immigrazione, e dunque propone implicitamente un approccio metodologico di analisi non etnocentrico della diversità⁴.

Ma è soprattutto la connessione tra la «dimensione giuridica» e l'«etica religiosa» ad apparire particolarmente significativa proprio perché consente di porre in rilievo la cifra inconfondibile che contraddistingue il sapere giuridico – e di conseguenza la stessa formazione di un giurista – in una società sempre più multireligiosa e multiculturale. Sapere giuridico che non è un'arida conoscenza tecnico-pratica dell'apparato normativo che connota la realtà ordinamentale in cui si opera, ma uno strumento di mediazione o, se vogliamo, di risoluzione anche preventiva dei possibili conflitti che, prima di essere normativi, sono essenzialmente conflitti tra istanze identitarie, culturali e religiose, diversificate.

In altri termini, il percorso di riflessione proposto consente di analizzare più specificamente il rapporto tra diritto e cultura di matrice religiosa. Per molti versi, infatti, la nostra società è multiculturale proprio perché multireligiosa, in quanto è proprio la religione, intesa come elemento strutturale delle pratiche di vita e degli abiti mentali che connotano l'appartenenza di

⁴ Sul pericolo di assimilazionismo ad un «modello di integrazione» proposto da una prospettiva etnocentrica della società di approdo, cfr. ABDELMALEK SAYAD, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Raffaello Cortina, Milano, 2002 (I ed. Seuil, Paris, 1999); ALESSANDRO DAL LAGO, *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 2004; SALVATORE PALIDDA, *Mobilità umane: introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Raffaello Cortina, Milano, 2008. Sull'esigenza di un approccio metodologico di analisi della migrazione che «integri la dimensione strutturale (fattori di spinta e fattori di attrazione) con quella individuale» (p. 23) e sulla problematica definizione dell'immigrato, cfr. Claudio Marra, *Le migrazioni contemporanee*, in *XXIV Rapporto Immigrazione 2014 Caritas e Migrantes. Migranti, attori di sviluppo*, Tau edizioni, Todi (PG), 2015, p. 20 ss.

ciascuno ad una comunità sociale, a costituire il fattore principale di identità culturale

Ed è proprio al fine di promuovere un reale e pieno pluralismo fondato sul diritto alla differenza di ognuno rispetto alle istanze omologanti della cultura giuridica di accoglienza, che è sempre più avvertita anche nel campo della formazione dell'operatore del diritto la necessità di un approccio giuridicamente interculturale.

2. Il dialogo interculturale nei documenti sovranazionali

Nei testi normativi l'intercultura è presente nelle forme del «dialogo interculturale» e dell'«educazione interculturale». Nel Libro bianco sul dialogo interculturale pubblicato dal Consiglio d'Europa nel 2008⁵, la interculturalità è proposta come modello di riferimento delle politiche europee al fine di prevenire eventuali discriminazioni nel bilanciamento dei diritti fondamentali in concorrenza e favorire la partecipazione responsabile di tutte le persone, compresi i migranti, alla vita sociale e al benessere del paese d'accoglienza.

Come precisa il documento, il dialogo interculturale è uno strumento per «gestire la pluriappartenenza culturale in un contesto multiculturale»⁶. În tal senso costituisce un metodo al fine di «evitare gli scogli delle politiche identitarie»⁷, ovvero sia la discriminazione dell'alterità fondata sulle «regole della "cultura dominante"»8 – e dunque sul sistema di valori della maggioranza della società di accoglienza a cui può condurre un approccio di tipo assimilazionista – sia il pericolo di tensioni derivanti dalla «stigmatizzazione» delle identità culturali9 insite nel «differenzialismo culturale» spesso sotteso all'approccio multiculturalista che considera le culture «come totalità chiuse

⁵ Libro bianco sul dialogo interculturale. "Vivere insieme in pari dignità", ed. Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2008, disponibile sul sito http://www.coe.int/dialogue.

⁶ Libro Bianco sul dialogo interculturale, cit., p. 10.

⁷ *Ibidem.* Sui rischi di ripiego identitario o di omologazione culturale derivanti da una mancanza di dialogo, cfr. Luigi Bonanate, Roberto Papini, Presentazione, in Id. (a cura di), Dialogo interculturale e diritti umani. La dichiarazione universale dei diritti umani. Genesi, evoluzione e problemi odierni (1948-2008), Il Mulino, Bologna, 2008, p. 15.

⁸ Libro Bianco sul dialogo interculturale, cit., pp. 20-21.

⁹ Ivi. p. 22: «L'uguaglianza e il rispetto reciproco sono elementi costitutivi importanti del dialogo interculturale, indispensabili per superare gli ostacoli alla su attuazione. Senza progressi sulla strada verso la parità, è possibile che le tensioni sociali si manifestino nel campo culturale, anche se i fattori che le hanno causate hanno origine in altri contesti. In questo caso, le identità culturali possono essere sfruttate come strumenti di stigmatizzazione».

e autosufficienti, come una serie di monadi che possono al limite tollerarsi, viversi accanto, ma che difficilmente possono comunicare tra loro»¹⁰.

Il concetto di identità multipla e non cristallizzata nella cultura di appartenenza, ma che si definisce sulla base di un'esperienza relazionale con l'altro¹¹, costituisce l'assunto implicito nel modello interculturale di coesione sociale e *governance* della diversità. In altri termini, il fulcro del nuovo paradigma di integrazione delle diversità è il riconoscimento dell'alterità come soggetto di diritti¹² che struttura la propria identità nel dialogo costruttivo con se stesso e la comunità a cui appartiene o lo accoglie¹³.

Come è sottolineato nel *Libro bianco sul dialogo interculturale*, importante è il ruolo di promozione di una cultura istituzionale inclusiva svolto dal Consiglio d'Europa anche in ambito internazionale attraverso l'incoraggiamento degli accordi di cooperazione interistituzionali con organizzazioni anch'esse attive nel campo del dialogo interculturale, come l'Unione europea, l'Unesco, l'Osce, l' Organizzazione araba per l'educazione, la cultura e le scienze (ALESCO); l'Organizzazione islamica per l'educazione, la scienza e la cultura (ISESCO), il Centro di Ricerche sulla Storia, l'Arte e la Cultura islamiche (IRCICA)¹⁴.

¹⁰ Pierluigi Consorti, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 66. Il differenzialismo culturalista può assumere le forme o di un multiculturalismo tollerante, ma senza interazione tra i diversi sistemi culturali, o addirittura, sul presupposto di una loro incolmabile diversità ontologica, costituire una forma di neorazzismo culturale. Efficacemente l'A. rappresenta l'assunto insito nel differenzialismo culturalista – fondato sull'idea delle culture come totalità chiuse e autosufficienti – con l'immagine di un tavolo da biliardo «sul quale le culture si agitano come palle lisce e assolutamente non porose, destinate comunque a scontrarsi finché qualcuna cade in buca ed esce dal gioco», p. 67.

¹¹ Libro bianco sul dialogo interculturale, cit., p. 18 ss. Sulla dinamica relazionale tra individui e gruppi con identità differenti quale caratteristica per valutare il livello di democraticità pluralista della società, si veda la sentenza n. 44158/98 del 17 febbraio 2004, *Gorzelik e altri c. Polonia*, della Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹² Sul tema, cfr. Martha C. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie, Il Mulino, Bologna, 2007.

¹³ Sulla giuridicità come capacità umana fondamentale di «essere e diventare "ugualmente differenti" attraverso la cifra e la "misura" del riconoscimento giuridico», cfr. PIER FRANCESCO SAVONA, Tre risposte della teoria gius-filosofica ai problemi del multiculturalismo, nel vol. Fulvia Abbondante, Salvatore Prisco, Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 376-399, in particolare, p. 399; Id., Giustizia sociale e misconoscimento, nel vol. Ulderico Pomarici (a cura di), Il diritto come prassi. I diritti fondamentali nello Stato costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, p. 223 ss.

¹⁴ Stefano Valenti, L'integrazione del dialogo interculturale nelle attività del Consiglio d'Europa, dell'Osce e dell'Unesco, nel vol. Marco Mascia (a cura di), Dialogo interculturale, diritti umani e cittadinanza plurale, Marsilio, Padova, 2007, pp. 99-116; Delia Ferri, La Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua attuazione nell'Unione europea, nel vol. Maria Caterina Baruffi (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo, Cedam, Padova, 2010, p. 163 ss.

Altro documento rilevante ai fini della promozione di una cultura politico-istituzionale inclusiva è la recentissima Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE¹⁵

In tale documento si specifica che il dialogo interculturale non è un concetto giuridico e dunque non è suscettibile di una definizione normativa ricavabile dalla disciplina dei diritti nazionali, o del diritto sovranazionale o internazionale, ma indica al contrario un metodo relazionale e dunque un processo in divenire di interazione e comunicazione aperta e rispettosa tra persone, gruppi e organizzazioni che hanno un patrimonio culturale o una visione del mondo differenti¹⁶, al fine di una concreta tutela dell'identità specifica di ciascuno.

Importanza in tal senso è data alla promozione e sostegno nelle scuole. università e altri luoghi di formazione alla «educazione interculturale», intesa come conoscenza reciproca e comprensione tra le diverse culture e religioni, che consente un confronto dialettico e promuove il rispetto reciproco così da raggiungere un maggior grado di inclusione sociale e di cittadinanza attiva.

L'interculturalità si propone, pertanto, quale metodologia per la realizzazione di un processo relazionale dinamico tra le diverse parti sociali e istituzionali al fine di promuovere la costruzione di una società non solo «di accoglienza», ma «accogliente» in senso pieno, ossia capace di favorire una «comunicazione interattiva»¹⁷ tra le culture e garantire la libertà di espressione alle diverse narrazioni delle esperienze identitarie individuali.

In tal senso, l'interculturalità rappresenta un obiettivo forte delle politiche di integrazione e coesione sociale¹⁸ in quanto non solo è uno strumento di partecipazione democratica inclusiva, ma soprattutto, e conseguentemente, costituisce un antidoto, o se si preferisce, uno strumento di contrasto alle forme di radicalizzazione e di estremismo anche violento alle quali potrebbe condurre la marginalizzazione, la disuguaglianza e la discriminazione della diversità culturale e religiosa.

Rispetto alle politiche di governance delle diversità culturali e religiose

¹⁵ Parlamento europeo, Risoluzione sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE, 19 gennaio 2016, consultabile all'indirizzo: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//...2016.

¹⁶ *Ivi, punto C*, p. 3.

¹⁷ *Ivi*, punto 35, p. 8.

¹⁸ *Ivi*, punto 41, p. 9.

improntate all'assimilazionismo o al multiculturalismo, che hanno caratterizzato gli ordinamenti occidentali fino a pochi decenni fa, la maggiore complessità sociale dal punto di vista etnico, culturale e religioso derivante dall'incremento dei flussi migratori induce ad una diversa politica di coesione e integrazione fondata su un processo comunicazionale attivo, ma soprattutto interattivo, e pertanto dialogico, tra le diverse tradizioni culturali e religiose, e tra queste e le istituzioni, nel rispetto del pluralismo dei valori.

3. Il Dialogo interculturale nella normativa italiana

Il dialogo istituzionale con specifiche comunità, soprattutto di natura confessionale, è previsto anche nei diritti nazionali.

Con particolare riferimento all'ordinamento italiano, è possibile evidenziarne tre tipologie: la legislazione sulla base di Concordati e Intese prevista dalla Costituzione per la regolamentazione giuridica dei rapporti tra Stato e confessioni religiose; gli organismi consultivi sulle questioni relative all' integrazione delle comunità islamiche in Italia istituiti dal Governo; le previsioni normative regionali e le pratiche di dialogo interreligioso avviate dalle amministrazioni locali.

Il sistema pattizio previsto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione come base della legislazione che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica costituisce indubbiamente espressione di un dialogo istituzionale per la promozione delle specificità e tutela delle diversità religiose o del pluralismo confessionale. Tuttavia, proprio l'incompleta attuazione dell'art. 8, 3º comma, della Costituzione evidenzia le problematiche attinenti alla dimensione giuridica della multireligiosit๺. Se a partire dal 1984 furono in pochi anni sottoscritte e approvate con legge le intese con quasi tutte le confessioni appartenenti all'alveo del cristianesimo, con l'eccezione di quella siglata con l'Unione delle comunità ebraiche²º, solamente negli ultimi anni, dopo un periodo di arresto della

¹⁹ BARBARA RANDAZZO, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, Giuffrè, Milano, 2008; GIUSEPPE CASUSCELLI, Il pluralismo in materia religiosa nell'attuazione della Costituzione ad opera del legislatore repubblicano, nel vol. Sara Domianello, Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 23 ss.; Francesco Alicino, La legislazione sulla base di Intese. I test delle religioni "altre" e degli ateismi, Cacucci, Bari, 2013, p. 109 ss.

²⁰ Intesa tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, approvata con l. 11 agosto 1984 n. 449; Intese con l'Unione italiana delle Chiese avventiste del settimo giorno e con le Assemblee di Dio in Italia (ADI), entrate in vigore con le leggi 22 novembre 1988 n. 516 e n. 517; Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI), approvata con l. 8 marzo 1989 n. 101; Intese

proliferazione delle intese²¹, ne sono state approvate altre tra cui quelle con la Unione buddista italiana, l'Unione induista italiana e con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale²², ma non con le comunità islamiche, pur rappresentando l'Islam numericamente la religione più diffusa in Italia dopo quella cattolica.

Il condizionamento derivante dal preconcetto diffuso che l'immigrazione di cultura musulmana costituisca un pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto dopo gli attentati di estremisti islamici nei Paesi occidentali, e l'esigenza di promuovere un Islam «moderato» – ossia non integralista, ma capace di «inserirsi in un accettato quadro di regole nostrane di convivenza»²³ - hanno contrassegnato l'iter percorso negli ultimi anni dai Governi italiani attraverso l'istituzione di organismi di dialogo con l'Islam al fine di favorire l'individuazione di una rappresentanza unitaria e condivisa dalle diverse comunità musulmane presenti in Italia con cui intraprendere relazioni istituzionali.

La prima iniziativa di dialogo istituzionale con le diverse componenti dell'Islam italiano risale al 2005 su impulso del Ministro dell'Interno Pisanu che, con decreto n. 19630, istituisce presso il Viminale la Consulta per l'Islam

con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI) e la Chiesa evangelica luterana italiana (CELI) a cui è stata data applicazione rispettivamente con l. 12 aprile 1995 n. 116 e con l. 29 novembre 1995 n. 520.

²¹ Nel 2007 sono state sottoscritte, ma non approvate con legge, altre Intese con le seguenti confessioni: Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale. Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Induista italiana, Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e Unione Buddista italiana. Le ultime due confessioni erano già addivenute alla stipula delle Intese nel 2000 la cui approvazione venne interrotta dalla fine della legislatura. Sulla mancata approvazione delle Intese del 2007, cfr. Anna Sveva Mancuso, L'attuazione dell'art. 8.3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2010. Evidenzia la situazione di «limbo normativo» delle intese del 2007 non approvate con legge ALESSANDRO ALBISETTI, Le intese fantasma, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5 marzo 2012; ID., Le intese fantasma (a metà), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 24 settembre 2012.

²² Con le leggi 30 luglio 2012, n. 126, n. 127, n. 128, sono state approvate le Intese con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e la Chiesa Apostolica in Italia. Le intese con l'Unione Buddista italiana (UBI) e con l'Unione Induista italiana sono entrate in vigore con le leggi nn. 245 e 246 del 2012. Il 13 gennaio 2016 è stata presentato al Parlamento il disegno di legge di approvazione dell'Intesa con l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai (IBISG). In argomento cfr. JLIA PASQUALI CERIOLI, L'approvazione delle intese ex art. 8, 3º comma Cost. nella XVI legislatura: luci e ombre di una nuova «stagione», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2, 2013, p. 395 ss.

²³ Maria Cristina Folliero, Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo della post-democrazia, in Diritto e Religioni, 2, 2010, pp. 162-176, specificamente p. 174 ss..

italiano, composta da membri selezionati dal Ministero tra esperti ed esponenti ritenuti autorevoli espressioni del variegato associazionismo islamico, con funzione consultiva sui problemi della integrazione dell'Islam nella società italiana²⁴. Nel 2006, il Ministro dell'Interno Amato crea un Consiglio scientifico con il compito di redigere una Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione²⁵ al fine di agevolare l'armonica convivenza delle comunità degli immigrati e delle comunità religiose nella società italiana, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica, che è stata poi pubblicata nel 2007²⁶. Nel 2010 viene istituito dal Ministro dell'Interno Maroni un nuovo Comitato per l'Islam Italiano, composto da esperti di diritto islamico con il preciso compito di consulenza su temi concreti quali la formazione degli imam, il porto del velo integrale, i matrimoni misti, la costruzione di moschee. Nel 2012, su impulso del Ministro per la cooperazione internazio-

²⁴ L'istituzione della *Consulta per l'Islam* è stata fortemente criticata dalla dottrina ecclesiasticistica in quanto percorso alternativo alla negoziazione bilaterale prevista dall'art. 8, 3º comma, della Costituzione italiana ed espressione di neogiurisdizionalismo. Cfr. NICOLA COLAIANNI, Musulmani italiani e Costituzione: il caso della Consulta islamica, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2006, p. 261 ss.; ID., La Consulta per l'Islam italiano: un caso di revisione strisciante della Costituzione, in www. olir.it, gennaio 2006; Alessandro Ferrari, L'intesa con l'Islam e la consulta: osservazioni minime su alcune questioni preliminari, nel vol. Ida Zilio Grandi (a cura di), Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, Marsilio, Venezia, 2006, p. 33; GIANFRANCO MACRÌ, Immigrazione e presenze islamiche in Italia: la Consulta per l'Islam italiano, nel vol. Valerio Tozzi, MARCO PARISI (a cura di). Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza, AGR srl editrice, Campobasso, 2007, p. 213 ss.; GIOVANNI BATTISTA VARNIER, La ricerca di una legge generale sulla libertà religiosa tra silenzi e rinnovate vecchie proposte, in Il diritto ecclesiastico, 1-2, 2007, pp. 198-200; Giuseppe Rivetti, Islam-Occidente. Nuove identità religiose, nel vol. PAOLO PICOZZA, GIUSEPPE RIVETTI (a cura di), Religione, cultura e diritto tra globale e locale, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 93-97; Pierluigi Consorti, Diritto e Religione, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 176.

Decreto del Ministero degli Interni del 13 ottobre 2006.

Decreto del Ministero degli Interni del 23 aprile 2007 in G. U. 15 giugno 2007, n. 137. Il Consiglio scientifico istituito dall'on. Amato per diffondere e promuovere la Carta dei valori ha pubblicato nel 2008 una Relazione sull'Islam in Italia e ha elaborato una Dichiarazione di intenti per la costituzione di una Federazione dell'Islam Italiano in vista di un riconoscimento giuridico a cui tuttavia non hanno aderito tutti i componenti, evidenziando le divisioni interne. I testi della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, della Relazione sull'Islam in Italia – elaborata dal Prof. Carlo Cardia, dal prefetto Franco Testa e dalla Dott.ssa Maria Patrizia Paba –, della Dichiarazione di intenti e dei pareri formulati dal Comitato per l'Islam italiano sono ora pubblicati nella Documentazione con Introduzione di Carlo Cardia, Presidente del Consiglio Scientifico istituito dal Ministro Giuliano Amato, in appendice al vol. Carlo Cardia, Giuseppe Dalla Torrre (a cura di), Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche, Giappichelli, Torino, 2015, p. 618 ss.; p. 660 ss.; p. 663 ss. Sul punto, cfr. Andrea Pin, Laicità e Islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo, Cedam, Padova, 2010, p. 98; PAOLA FANTELLI, La «Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano»: un primo commento, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www. statoechiese.it), luglio 2008; NICOLA COLAIANNI, Alla ricerca di una politica del diritto sui rapporti con l'Islam. (Carta dei valori e Dichiarazione di intenti), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2009.

nale e l'integrazione Andrea Riccardi, viene istituita la Conferenza nazionale permanente "Religioni, cultura e integrazione", a cui sono chiamati a partecipare gli esponenti delle diverse religioni, e dunque non solo delle comunità islamiche, nonché tra queste ultime anche la componente più radicale che invece era stata esclusa dal Comitato per l'Islam Italiano. Il dialogo con le comunità religiose viene proseguito anche dal successivo Ministro dell'integrazione, Cécile Kyenge, che nel 2014 dà vita all'Incontro delle religioni per *l'integrazione* di cui fanno parte tutte le rappresentanze religiose. Nel 2016 è stato istituito un nuovo organismo di dialogo, il Consiglio per le relazioni con l'Islam, composto da studiosi e rappresentanti delle diverse comunità religiose, nonché dai prefetti che operano nelle province maggiormente interessate dal fenomeno dell'immigrazione, con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine alle questioni riguardanti l'integrazione della popolazione di cultura e religione islamica in Italia.

Il dialogo interculturale è previsto, infine, anche nella produzione normativa regionale. Negli statuti di molte Regioni italiane si rinvengono sia norme dirette alla promozione di iniziative finalizzate a diffondere la cultura del rispetto reciproco e del confronto, sia l'istituzione di Consulte regionali per la mediazione interculturale, quali organi di concertazione e soluzione preventiva ai problemi riscontrabili nella vita quotidiana determinati anche dall'appartenenza confessionale²⁷.

Piattaforme istituzionali di dialogo con le diverse componenti religiose presenti sul territorio sono riscontrabili anche in molte amministrazioni co-

In seguito alla Riforma del Titolo V della Costituzione italiana, che ha disegnato nuovi criteri di distribuzione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, sono state introdotte negli statuti regionali disposizioni dirette a promuovere il dialogo interreligioso e interculturale al fine di favorire l'integrazione sociale degli immigrati. Cfr. RAFFAELE SANTORO, Il dialogo interculturale nel diritto regionale, nel vol. Antonio Fuccillo (a cura di), Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 23-46.

Sui profili di tutela del pluralismo religioso negli statuti regionali, cfr. Giovanni Cimbalo (a cura di), Europa delle regioni e confessioni religiose. Leggi e provvedimenti regionali di interesse ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2002; MARCO PARISI, Autonomia, decentramento e sussidiarietà: i rapporti tra pubblici poteri e gruppi religiosi nella nuova organizzazione statale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003; Maria Luisa Lo Giacco, Le competenze delle Regioni in materia ecclesiastica, Cacucci, Bari, 2004; DANIELA MILANI, La tutela degli interessi religiosi delle comunità locali tra riforma della Costituzione e nuovi statuti regionali, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2005, p. 201 ss.; ROMEO ASTORRI, La libertà religiosa tra Costituzione e statuti regionali, in Il diritto ecclesiastico, 3-4, 2010, p. 551 ss.; Pierluigi Consorti, $Diritto\ e\ Religione$, cit., p. 169 ss.; Pierangela Floris, Ilpluralismo in materia religiosa nelle prospettive di attuazione del federalismo, nel vol. Sara Domianello (a cura di), Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale, cit., p. 43 ss.; ISABELLA BOLGIANI, Regioni e fattore religioso. Analisi e prospettive normative, Vita e Pensiero, Milano, 2012; JACOPO PACINI, Le relazioni dei centri islamici con enti ed istituzioni locali, nel vol. Carlo Cardia, Giuseppe Dalla Torre (a cura di), Comunità islamiche in Italia, cit., p. 245 ss.

munali e città metropolitane dove è maggiore la presenza di immigrati di diverse tradizioni culturali e religiose, al fine di favorirne l'integrazione nel tessuto sociale locale²⁸. Oltre ai Consigli Territoriali per l'immigrazione previsti presso le prefetture e coordinati dal Ministro degli Interni²⁹ con l'obiettivo di risolvere le problematiche di ordine pubblico derivanti da esigenze confessionali, diverse sono le iniziative avviate dalle amministrazioni locali per la promozione delle pratiche di dialogo con le comunità religiose, come l'istituzione di *Tavoli permanenti per il dialogo interreligioso* e di organismi consultivi finalizzati al confronto e alla conoscenza reciproca e ad una riflessione condivisa e dialogante con le istituzioni pubbliche sulle specifiche esigenze connesse all'esercizio della libertà religiosa e al rispetto della identità culturale³⁰.

4. Il giurista interculturale quale mediatore tra diritto oggettivo e identità culturale del soggetto

Come già sottolineato precedentemente, appare possibile affermare che la stessa regolamentazione giuridica dei rapporti tra Stato e confessioni at-

Sulle pratiche di democrazia partecipativa volte alla tutela delle esigenze religiose in ambito locale, cfr. i contributi di Giovanni Cimbalo, *I poteri locali e il ruolo delle città nella costruzione dell'unità europea (per una migliore ed effettiva fruizione dei diritti e lo sviluppo della persona umana)*; Pierangela Floris, *La tutela delle esigenze religiose in ambito locale tra regole giuridiche e buone pratiche. Il contesto italiano*, nel vol. Adoración Castro Jovier, *Diversidad religiosa y gobierno local. Marco juridico y modelos de intervención en España e Italia*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, rispettivamente p. 13 ss. e p. 175 ss.; Antonio Giuseppe Chizzoniti, *Religione e autonomie locali. Il senso di una ricerca*, nel vol. Id. (a cura di), *Religione e autonomie locali. La tutela della libertà religiosa nei territori di Cremona, Lodi e Piacenza*, Libellula edizioni, Tricase (Le), 2014, p.19: «L'azione degli enti locali ed in particolare dei Comuni rispetto alla tutela della libertà religiosa può fornire risultati positivi anche relativamente al superamento dei conflitti culturali e religiosi che possono riscontrarsi sempre più frequentemente in una società a pluralismo religioso diffuso e poco omogeneo».

Per una prima mappatura delle esperienze di dialogo interculturale a livello nazionale e locale, cfr. Carmelina Chiara Canta, *La "pratica" del dialogo in Italia*, in Direzione centrale per gli Affari del Culti (a cura di), *Religioni, dialogo, integrazione. Vademecum a cura del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*, p. 73 ss. pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo http://tinyurl.com/m4plfaf.

²⁹ Istituiti in base all'art. 57 del D.P. R. n. 394/1999, regolamento di attuazione del *Testo Unico delle disposizioni dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* emanato con D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

³⁰ Cfr. Jacopo Pacini, op. cit., p. 250 ss.; i contributi di Isabella Bolgiani, Anna Gianfreda, Il ruolo dei Comuni nell'attuazione locale degli interessi religiosi: principi e funzioni; Daniela Milani, Samuele Uttini, I Comuni: collaborazione e partecipazione, pubblicati nel vol. Antonio Giuseppe Chizzoniti (a cura di), Religione e autonomie locali, cit., rispettivamente pp. 23-58 e pp. 59-84.

traverso il Concordato e le Intese prevista dagli artt. 7 e 8 della Costituzione costituisca una forma di dialogo istituzionale con le confessioni e in tal senso sia espressione di una politica di promozione del pluralismo religioso o multireligiosità³¹. Rispetto alle nuove problematiche giuridiche imposte dall'incontro con tradizioni giuridico-religiose differenti da quelle occidentali, tale strumento può mostrarsi tuttavia inefficace al fine della promozione di un reale e pieno pluralismo fondato sul diritto alla differenza di ognuno anche rispetto alle élites dominanti o maggioritarie del gruppo o comunità di appartenenza³².

Ed è proprio nella direzione di un pieno sviluppo della persona umana che si profila anche nel campo giuridico un approccio «interculturale» rispetto alle diversità che attraverso gli strumenti e gli stessi operatori del diritto promuova una cultura istituzionale e sociale di effettiva integrazione³³.

Ad una politica del diritto che potrebbe essere definita multiculturalista, in quanto tendente a tutelare e promuovere le diversità culturali e religiose e la loro coesistenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, ma in senso statico e distinto, riproponendo quello che Habermas definisce un «allar-

Cfr. i contributi di Giuseppe Casuscelli, Dal pluralismo confessionale alla multireligiosità: il diritto ecclesiastico e le sue fonti nel guado del post-confessionismo; GAETANO DAMMACCO, Multiculturalismo e mutamento delle relazioni, nel vol. Antonio Fuccillo (a cura di), Multireligiosità e reazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2008, rispettivamente pp. 61-79 e 81-108; MARIA CRISTINA FOLLIERO, Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo della post-democrazia, cit., p. 162 ss.

Sull'analisi delle politiche multiculturali di riconoscimento dei diritti culturali in quanto diritti collettivi e la loro efficacia ai fini della libera autodeterminazione dei singoli rispetto alle élites della comunità di appartenenza, cfr. ELISA OLIVITO, Minoranze culturali e identità multiple. I diritti dei soggetti vulnerabili, Aracne, Roma, 2006. Sulla distinzione tra diritti culturali e diritti collettivi, cfr. ALESSANDRA FACCHI, I diritti nell'Europa multiculturale, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 24; SERGIO FERLITO, Le comunità hanno diritti?, nel vol. MARIO TEDESCHI (a cura di), Comunità e soggettività, Pellegrini editore, Cosenza, 2005, p. 293 ss.; ID., Le religioni, il giurista e l'antropologo, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2005, p 135 ss.; TECLA MAZZARESE (a cura di), Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali, Giappichelli, Torino, 2013. Mi sia concesso rinviare anche a Maria d'Arienzo, Diritti culturali e libertà religiosa, in Diritto e Religioni, 2, 2014, p. 567 ss. in particolare p. 586 ss.; ID., Le sfide della multiculturalità e la dimensione religiosa, nel vol. Fulvia Ab-BONDANTE, SALVATORE PRISCO, Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza, cit., p. 57 ss.

Cfr. i contributi di MARIO RICCA, «Multireligiosità», «multiculturalità», «reazioni dell'ordinamento». Tre segnavia per il diritto interculturale; PIERLUIGI CONSORTI, Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale, entrambi nel vol. Antonio Fuccillo (a cura di), Multireligiosità e reazione giuridica, cit., pp. 157-179 e 197-234; i contributi pubblicati in Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni, 8, 2008; ADORACIÓN CASTRO JOVER (dir.), Interculturalidad y Derecho, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013. Più approfonditamente, sul diritto interculturale, cfr. MARIO RICCA, Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale, Dedalo, Bari, 2008; ID., Dike meticcia. Rotte di diritto interculturale, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2008; ID., Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Torri del vento, Palermo, 2012.

gamento dell'inclusione³⁴», quello interculturale tende invece ad attuare «strategie di transazione», o meglio di «traduzione incrociata delle rispettive istanze»³⁵, favorendo, per l'appunto, un dialogo tra le culture e la loro mediazione attraverso gli strumenti giuridico-istituzionali. Pertanto, non più solo un riconoscimento di identità culturali specifiche e del diritto alla differenza³⁶, ma un'interazione tra la cultura giuridica della società di accoglienza e quelle allogene rispetto alla tradizione occidentale.

Rispetto al modello assimilazionista o comunitarista, il diritto interculturale si fonda pertanto sul dialogo politico-istituzionale aperto all'apporto anche del settore associativo della società civile³⁷, costituendo un metodo di «mediazione trasformativa» delle differenze³⁸, al fine di promuovere il pluralismo etico, religioso e culturale e la tutela effettiva del diritto all'identità specifica.

L'interculturalità, quale approccio metodologico nuovo rispetto a quelli tradizionali di gestione della diversità, costituisce «una caratteristica delle società inclusive, in cui nessun individuo viene emarginato o escluso»³⁹. È dunque un processo di trasformazione delle relazioni interpersonali e istituzionali che investe tutte le parti in causa al fine della coesione di una società culturalmente diversificata e all'integrazione di tutti per una partecipazione democratica attiva⁴⁰.

Il perseguimento efficace di tale obiettivo, tuttavia, non può realizzarsi solo attraverso l'individuazione di luoghi istituzionali o sociali di dialogo tra le culture diverse, ma coinvolgendo anche il campo della formazione degli stessi operatori nei settori delle scienze umane e sociali, tra le quali acquista particolare rilevanza quello delle professioni giuridiche. La crescente multi-

³⁴ JÜRGEN HABERMAS, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 143. Sul «multiculturalismo identitario» che rischia, al contrario, di compromettere le politiche di coesione sociale, cfr. STEFANO RODOTÀ, *Perché laico*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 153.

³⁵ GIANCARLO ANELLO, Multiculturalità, "diritti" e differenziazioni giuridiche: il caso dei trattamenti sanitari, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), XVI, aprile 2013, p. 5.

³⁶ Cfr. Maria Laura Lanzillo, *Il multiculturalismo*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

Libro bianco sul dialogo interculturale, cit., p. 21; Risoluzione del Consiglio d'Europa, cit., p. 7.

³⁸ PIERLUIGI CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 143 ss. Cfr. anche GIANPIE-RO VINCENZO, *La mediazione nei conflitti sociali e religiosi*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2011, p. 247 ss.

³⁹ Libro bianco sul dialogo interculturale, cit., p. 17.

⁴⁰ Nel *Libro bianco sul dialogo interculturale* si specifica che le *parti in causa* sono «le persone e i gruppi minoritari o maggioritari coinvolti nel dialogo interculturale che svolgono un ruolo importante in questo ambito, in particolare i responsabili del potere pubblico e dei parlamenti a tutti i livelli, le collettività locali e regionali, le organizzazioni della società civile, le comunità di migranti e quelle religiose, le organizzazioni culturali e dell'informazione, i giornalisti e i partners sociali», p. 12.

culturalità sociale pone, difatti, al giurista nuove sfide con cui confrontarsi.

Le problematiche derivanti dall'incontro con tradizioni giuridiche e istituti differenti da quelli occidentali impongono una riflessione sul diritto come cultura e dunque sulla sua funzione di strumento di «mediazione trasformativa» dei concetti gius-politici che contraddistinguono la società multireligiosa.

Si avverte sempre più la necessità, in realtà, di un «diritto interculturale», ovvero di un'interpretazione normativa da parte del giurista che consenta di superare la funzione tradizionalmente affidata al diritto positivo e al concetto di ordine pubblico di baluardo all'ingresso di categorie giuridiche diverse, in virtù della preservazione del patrimonio identitario che connota la specifica realtà ordinamentale, trasformandola in una funzione di mediazione, e dunque di effettivo dialogo con le culture giuridiche differenti, a partire già dal lessico utilizzato per tradurre le categorie concettuali su cui si strutturano gli istituti appartenenti a tradizioni giuridiche diverse dalla propria⁴¹.

In tal senso, l'apertura alla metodologia interculturale costituisce un contributo essenziale all'ampliamento della conoscenza delle altre culture giuridiche che consente al «giurista interculturale» di nuova formazione – e questa è la sfida che investe anche il mondo accademico – di promuovere, attraverso soluzioni pratiche, la relazione tra le diverse narrazioni della propria esperienza identitaria. Soluzioni pratiche nelle quali la traduzione concettuale delle categorie giuridiche siano il frutto non soltanto di una interpretazione, ma essenzialmente di una contaminazione, e dunque di una trasformazione anche della stessa cultura giuridica di appartenenza⁴².

Tale prospettiva appare già profilarsi in alcune pronunce giurisprudenziali relative all'istituto della Kafalah in tema di diritto dei minori e di ricongiungimenti. Nel diritto islamico non esiste l'istituto dell'adozione, poiché l'unica forma di filiazione riconosciuta legittima, per prescrizione coranica, è quella naturale o biologica. Esiste, tuttavia, in alcuni Paesi islamici, l'istituto della Kafalah che prevede una forma di impegno sottoscritto per atto notarile o dinanzi al giudice con il quale il *kafil* – che può essere anche una persona singola, non necessariamente una coppia – assicura fino alla maggiore età il

⁴¹ Cfr. Sergio Ferlito, Società multireligiosa e interpretazione normativa, nel vol. Antonio Fuc-CILLO (a cura di), Multireligiosità e reazione giuridica, cit., p. 143 ss.; Francesco Remotti, Tradurre e convivere. L'antropologo e il diritto interculturale, in Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni, cit., p. 97 ss.

⁴² Mario Ricca, Sul diritto interculturale. Costruire l'esperienza giuridica oltre le identità, in Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni, cit., p. 16 ss; ID., Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale, cit., p. 97 ss.; Pierluigi Consorti, op. ult. cit., p. 171 ss.

mantenimento del minore e il sostegno economico necessario ai suoi studi⁴³.

Più volte, contro il diniego di visto di ingresso a favore di un minore affidato in Kafalah, i tribunali italiani sono stati chiamati a pronunciarsi sul riconoscimento di tale istituto nel nostro ordinamento⁴⁴. Inizialmente i giudici italiani avevano negato il ricongiungimento familiare di un minore extracomunitario con il Kafil ritenendo la Kafalah non equiparabile alle ipotesi di ricongiungimento circoscritte ai rapporti di filiazione, adozione, affidamento e tutela dall'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico recante le disposizioni in tema di disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero). Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, tuttavia, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina del T. U. sulla immigrazione, con le sue modifiche e integrazioni, hanno riconosciuto il rapporto derivante dalla Kafalah quale presupposto valido ai fini del ricongiungimento, in applicazione del principio della preminenza dell'interesse del minore rispetto a eventuali valori costituzionali confliggenti. La giurisprudenza ha affermato, con un procedimento interpretativo che può essere definito di «traduzione interculturale», la compatibilità della Kafalah con l'ordinamento interno, ritenendo che, in quanto agli effetti, la misura di protezione del minore bisognoso di tutela prevista negli ordinamenti islamici sia assimilabile agli istituti di protezione del minore menzionati nel T. U. immigrazione – in particolare all'affidamento, più che all'adozione – e conforme ai principi di ordine pubblico italiano. La riconduzione ad una comune ratio e la ricerca delle analogie più che delle differenze tra gli istituti di protezione del minore previsti dagli ordinamenti di cultura giuridica islamica rispetto a quello italiano consentono di riconoscere la Kafalah quale strumento idoneo

⁴³ AGOSTINO CILARDO (a cura di), *La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea.* Aspetti sociali, giuridici e medici, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011.

⁴⁴ Cfr. la rassegna di giurisprudenza sul punto riportata nel vol. Antonio Fuccillo, Raffaele Santoro, Giustizia, Diritto e Religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente, Giappichelli, Torino, 2014, p. 315 ss. Sul riconoscimento in Italia di un provvedimento di Kafalah pronunciato da un giudice straniero, mi sia permesso il rinvio a Maria d'Arienzo, Matrimonio e famiglia nell'Islam e in Italia. Problemi giuridici, nel vol. Antonio Fuccillo (a cura di), Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso, Giappichelli, Torino, 2007, p. 126 ss.; Paolo Morozzo della Rocca, La Kafalah non è né adozione né affidamento preadottivo. Fuori luogo il richiamo all'art.41, comma 2, L.n. 218/1995, in Il Corriere giuridico, 2, 2012, pp. 199-203; Id., Uscio aperto, con porte socchiuse, per l'affidamento del minore mediante kafalah al cittadino italiano o europeo, commento a Cass. civ., 16. 9. 2013, n. 21108, in Il Corriere giuridico, 12, 2013, pp. 1497-1503; Id. (a cura di), Immigrazione, asilo e cittadinanza. Discipline e orientamenti giurisprudenziali, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2015, p. 121 ss.; Maurizio Martinelli, I rapporti di filiazione nell'ambito della famiglia islamica e in quella occidentale. L'istituto dell'adozione nell'ordinamento islamico e in quello italiano, nel vol. Carlo Cardia, Giuseppe Dalla Torre (a cura di), Comunità islamiche in Italia, cit., p. 381 ss.

a garantire in concreto il superiore interesse del minore⁴⁵.

Altre problematiche di conflitto normativo possono riscontrarsi in materia di diritto di famiglia. Basti pensare all'istituto del matrimonio e al concetto di famiglia fondata sul matrimonio, sancito dall'art. 29 della Costituzione italiana. La concezione matrimoniale che emerge è quella di chiara derivazione cristiana, quale unione monogamica tra coniugi di sesso diverso. Al di là delle diverse prospettive in tema di famiglia e unione matrimoniale derivati dalle istanze di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso⁴⁶, la concezione monogamica del matrimonio, rappresentata proprio dall'art. 566 del c.p. che prevede la bigamia come reato e dall'art. 86 c.c. che prevede la libertà di stato per contrarre matrimonio, si pone quale limite al recepimento nel nostro ordinamento di istituti appartenenti a tradizioni giuridico-culturali e religiose diverse da quella occidentale, come ad esempio quelli provenienti dagli ordinamenti del Paesi islamici, in cui è prevista la possibilità della poligamia⁴⁷.

Nel diritto islamico, il *nikah*, che traduciamo come matrimonio, per disposizione coranica, come è noto, ha natura potenzialmente poligamica, sebbene in realtà sia prevista la possibilità di inserire la clausola di monogamia nel contratto matrimoniale la cui violazione dà diritto alla moglie di chiedere il divorzio. Ai fini della rilevanza civile del matrimonio islamico in Italia. è stata di fatti prospettata una soluzione che anche in questo caso potremmo definire di «mediazione interculturale» in una delle proposte di intesa con lo Stato italiano presentate⁴⁸ nella quale si propone di limitare la trascrivibilità

⁴⁵ Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1843, in La nuova giurisprudenza civile commentata, a. 31, n. 7-8, 2015, 1a, p. 713 ss. con nota di Maurizio Di Masi, La Cassazione apre alla Kafalah negoziale per garantire in concreto il best interest of the child, pp. 717-724.

⁴⁶ Cfr. i contributi di ROBERTO ROMBOLI, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso ed il diritto ad una vita familiare per le coppie omosessuali; DAMIANO FIORATO, La nozione di famiglia: prospettive de iure condendo e de iure condito, entrambi pubblicati nel vol. Daniele Ferrari (a cura di), Lo status giuridico delle coppie same sex: una prospettiva multilivello, Primiceri editore, Padova, 2014, rispettivamente pp. 1-29 e 83-89; SERGIO LARICCIA, Diritti degli individui e diritti delle coppie in materia familiare, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 4, febbraio 2016; MARCO PARISI, Verso una tutela nazionale e sovranazionale delle unioni (matrimoniali e civili) tra persone dello stesso sesso? Riflessioni a margine del caso Oliari e altri contro Italia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5, febbraio 2016.

⁴⁷ NICOLA COLAIANNI, *Poligamia e principi del diritto europeo*, in *Quaderni di diritto e politica ec*clesiastica, 1, 2002, p. 225 ss.: RITA BENIGNI, Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2008, pp. 28-29; DAVID DURISOTTO, Poligamia e ordinamenti europei, nel vol. Carlo Cardia, Giuseppe Dalla Torre (a cura di), Comunità islamiche in Italia, cit., p. 357 ss.

⁴⁸ La proposta di intesa è consultabile nel vol. Carlo Cardia, Giuseppe Dalla Torre (a cura di), Comunità islamiche in Italia, cit., p. 748 ss. Sullo sviluppo del progetto di Intesa della Co.Re.Is, cfr.

ai fini della loro efficacia civile ai soli contratti matrimoniali islamici dotati di clausola di esclusione della poligamia.

Tuttavia, le problematiche più complesse appaiono connesse al ricongiungimento familiare della famiglia poligamica formatasi nei Paesi di origine⁴⁹. In applicazione del diritto internazionale privato può essere, infatti, riconosciuto in Italia solo il primo matrimonio. D'altro canto, il ricongiungimento familiare del minore con la propria madre, benché seconda moglie del padre, comporta di fatto nel Paese di accoglienza la ricostruzione del legame familiare poligamico o comunque di una realtà che sociologicamente può definirsi come «famiglia allargata». Il riconoscimento di diritti a tali unioni familiari⁵⁰ – soprattutto in seguito alla legalizzazione civile delle unio-

Intesa tra la Repubblica italiana e la comunità islamica in Italia, proposta dalla CO.RE.IS. (Comunità religiosa islamica italiana), La Sintesi Editrice, Milano, 1998. Per maggiori approfondimenti, cfr. Mario Tedeschi, Verso un'intesa tra la repubblica italiana e la Comunità islamica in Italia?, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1996, p. 1574 ss. Sui diversi progetti d'intesa con l'Islam, cfr. Agostino Cilardo, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le Associazioni islamiche italiane, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002. Sulla problematica matrimoniale nelle proposte d'intesa redatte dalle associazioni islamiche italiane, cfr. Alessandro Albisetti, A proposito del matrimonio islamico in Italia, nel vol. Alessandro Ferrari (a cura di), Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 121 ss.

⁴⁹ Cfr. i contributi di Giuseppe D'Angelo, Diritti fondamentali e condizione dello straniero alla luce dell'ampia declinazione assunta dal diritto di libertà religiosa nell'odierno quadro di legalità costituzionale: spunti problematici dalla più recente giurisprudenza in tema di ricongiungimento familiare e rilascio del permesso di soggiorno per "motivi religiosi", (pp. 159-181); Nicola Fiorita, Immigrazione, diritto e libertà religiosa: per una mappatura preliminare del campo d'indagine, (pp. 285-311); entrambi pubblicati nel vol. Valerio Tozzi, Marco Parisi (a cura di), Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza, cit., rispettivamente, sul punto specifico, p. 168 ss. e p. 294 ss.; Letizia Mancini, Famiglie musulmane in Italia. Dinamiche sociali e questioni giuridiche: «La famiglia immigrata [...] modifica inevitabilmente la nostra società, rendendola più eterogenea dal punto di vista culturale, e al tempo stesso diviene un soggetto fondamentale nella politica migratoria nazionale, che ha tra le sue finalità l'integrazione degli immigrati nel tessuto sociale», nel vol. Alessandro Ferrari (a cura di), Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società, cit., p. 91; Francesco Alicino, La legislazione sulla base di Intese. I test delle religioni "altre" e degli ateismi, cit., p. 154 ss.

L'estensione dello «statuto minimo della famiglia di fatto» al modello familiare di matrimonio poligamico è prospettata da NICOLA COLAIANNI, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 176-183; Id., I nuovi confini del diritto matrimoniale tra istanze religiose e secolarizzazione: la giurisdizione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2009, p. 25 ss. La possibilità di stipulare accordi di natura privatistica che regolamentino sotto il profilo matrimoniale la convivenza more uxorio, derivante da matrimoni religiosi che non abbiano effetti civili nell'ordinamento italiano, è indicata nel vol. Antonio Fuccillo, L'attuazione privatistica della libertà religiosa, Jovene, Napoli, 2005, p. 11 ss. Cfr., inoltre, Paolo Morozzo della Rocca, Il diritto all'unità familiare in Europa tra "allargamento dei confini" e "restringimento" dei diritti, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 1, 2004, p. 63 ss.; Id., Immigrazione e diritti all'unità della famiglia, nel vol. Marilena Gorgoni (a cura di), I modelli familiari tra diritti e servizi, Jovene, Napoli, 2005, p. 123; Giorgio Conetti, Il matrimonio: conflitti di leggi o di culture?, nel vol. Alessandro Ferrari (a cura di), Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società, cit., p. 119.

ni di due persone anche dello stesso sesso – garantirebbe alla donna di non trovarsi priva di tutela in caso di mancato sostentamento o nell'ipotesi di ripudio da parte del marito e pertanto in una condizione discriminata rispetto alle altre donne⁵¹.

Tali problematiche relative al diritto di famiglia⁵² evidenziano il limite che caratterizza le politiche multiculturali per le quali la diversità è promossa purché compatibile con i valori inclusivi e tendenzialmente omologanti della cultura dominante e rende ben evidente la necessità di un superamento della presunta autoreferenzialità del diritto nella gestione dei conflitti valoriali, oltre che normativi, derivanti dalla religione o dalle culture di matrice religiosa.

Diviene quanto mai attuale quello che nel lessico dei filosofi del diritto si potrebbe definire post-positivismo dell'interpretazione giuridica, attraverso una maggiore attenzione, nella fase della formazione, proprio a quei profili anche psicologici, sociologici o antropologici che rendono il giurista non soltanto dotato di un sapere tecnico, ma attrezzato culturalmente ad affrontare le sfide che la trasformazione della società impone.

⁵¹ CARLO CARDIA, Matrimonio, famiglia, vita privata. Spunti di analisi ricostruttiva, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2002, p. 54 auspica l'emergere in futuro di «esigenze di rispetto del principio di eguaglianza, e non discriminazione, nel trattamento della famiglia monogamica e di quella poligamica». Sul punto, mi sia concesso rinviare alle considerazioni espresse in MARIA D'ARIENZO, Matrimonio e famiglia nell'Islam e in Italia. Problemi giuridici, cit., p. 118 ss.

⁵² Sull'approccio interculturale nei diversi ambiti giuridici, cfr. i molteplici riferimenti nei volumi di MARIO RICCA, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, cit. passim; Pierluigi Consorti, Diritto e Religione, cit., passim; ID., Conflitti, mediazione, diritto interculturale, cit., passim; ANTONIO FUCCILLO (a cura di), Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso, cit., passim.